



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTOCOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI"

Via Douhet, 6 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

Cod. Mecc. RMIC898002 – Cod. Fiscale 94032550587

Tel 0774342850 Fax 0774342850 @ rmic898002@istruzione.it

REGOLAMENTO ESAME FINALE VOTO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA Scuola Secondaria di 1° Grado

Approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 12/05/2022

Normativa di riferimento

Criteri per la formulazione del voto di ammissione all'Esame

Operazioni di scrutinio finale

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

Regole per lo svolgimento delle Prove Scritte

Regole per lo svolgimento del Colloquio Interdisciplinare

Allegati: griglie con i criteri di valutazione

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza media) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

Esame Finale - voto di ammissione e svolgimento delle prove - Scuola Secondaria di 1 Grado 2021-2022

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*. *Indicazioni operative*.

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività* – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti*.

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi*.

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*.

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze*).

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*.

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*.

DECRETO MINISTERIALE, N. 257 del 6 agosto 2021. *Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 64 del 14 marzo 2022. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*.

CAPITOLO 1

Criteria per la formulazione del voto di ammissione all'Esame

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

L'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, ribadisce quanto già definito dall'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato:

"In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*

*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il **consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo** del primo ciclo.*

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (nota 1865/2017).

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. La media dei voti del primo anno | 10% |
| 2. La media dei voti del secondo anno | 20% |
| 3. La media dei voti del terzo anno | 70% |

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
- | | |
|--------------------------------------|-----|
| - La media dei voti del secondo anno | 10% |
| - La media dei voti del terzo anno | 90% |
- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:
- | | |
|------------------------------------|------|
| - La media dei voti del terzo anno | 100% |
|------------------------------------|------|

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno." (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5)

Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico e alle inevitabili ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle condizioni di apprendimento degli allievi, l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio.
- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto "10" come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza**.

Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:

- media finale ponderata da 6,00 a 6,499: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 6
- media finale ponderata da 6,50 a 6,999: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 7
- media finale ponderata da 7,00 a 7,499: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 7
- media finale ponderata da 7,50 a 7,999: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 8
- media finale ponderata da 8,00 a 8,349: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione

- all'esame: 8
- media finale ponderata da 8,35 a 8,999: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 9
- media finale ponderata da 9,00 a 9,249: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 9
- media finale ponderata da 9,25 a 10: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 10

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente

In particolare, gli allievi che terminano il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza.

Ad esempio, un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all'Esame con delibera di Consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

Unica eccezione è il caso in cui la **media risulti inferiore a 6 decimi**: anche in presenza di discipline insufficienti, **il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.50** (Es: 4,49 -> 4; 4,50->5; 5,49 -> 5; 5,50->6).

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame.

CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME – CLASSI TERZE 2021-22

Nome alunno	Media 1 anno - 10 % senza voto di comportamento		Media 2 anno - 20 % senza voto di comportamento		Media 3 anno - 70 % senza voto di comportamento		Media	Voto ammissione
AA BB	6,5	0,65	6,5	1,3	6,4	4,48	6,43	6
CC DD Senza materie insufficienti	6,5	0,65	6,4	1,28	6,6	4,62	6,55	7
EE FF Con almeno una materia insufficiente	6,5	0,65	6,7	1,34	6,8	4,76	6,75	6
GG HH A prescindere dalle materie insufficienti	6,5	0,65	5,7	1,14	5,8	4,06	5,85	6

CAPITOLO 2

Operazioni di scrutinio finale

Al termine delle lezioni si svolgeranno gli **Scrutini finali per ciascuna classe terza** al fine di procedere alla valutazione degli alunni nelle singole discipline di studio e **all'attribuzione del voto di ammissione** secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs 62/2017.

L'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione prevede la costituzione della **Commissione d'esame**, formata dalle sottocommissioni di ciascuna classe ovvero da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe (compreso l'insegnamento della religione cattolica e di attività alternativa) ed è **presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato**.

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il Presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. (art. 8, OM 64/2022).

Per l'a.s. 2021-22, come per lo scorso anno, lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito necessario per l'ammissione all'Esame di Stato, in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. 62/2017. Pertanto, anche in caso di mancata partecipazione alle prove, l'alunno è ammesso all'esame, fermo restando il possesso dei due requisiti sopra riportati.

Durante lo scrutinio finale:

- Si verificheranno i requisiti necessari per l'ammissione all'Esame di Stato.
- Si determinerà il voto di ammissione.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto di ammissione in decimi o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, l'istituzione scolastica adoterà idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie (di ciò si farà carico il Coordinatore di classe).

Relativamente alle **operazioni di scrutinio**, è opportuno ricordare che:

- allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;

- i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
- i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento, esprimendo un giudizio sintetico, senza attribuzione di un voto numerico.

Nel caso di non ammissione all'Esame di Stato a conclusione del I ciclo d'Istruzione è opportuno tenere presente che:

- l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe;
- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione.

Nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:

- a interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati;
- al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui/lei (piano di studio personalizzato) in diverse discipline;
- all'impegno e alla partecipazione del discente.

Condizioni per la non ammissione all'Esame di Stato

FREQUENZA: L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).

N.B. *è necessario che il Coordinatore di Classe, su richiesta del Consiglio di Classe, abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito e abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione".*

Per quanto riguarda l'impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata.

Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per:

- motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite a un giorno);
- le assenze per malattia giustificate con certificato medico o da attestazione di ATS per situazioni COVID;

- le assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante la DAD e i periodi di DDI;
- per gli alunni con disabilità o per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, mancata frequenza dovuta alla disabilità o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel o dal paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o altre motivazioni legate a disagio familiare);
- alunni stranieri, nomadi e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;
- assenze per situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- assenze e/o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

Mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Si può procedere alla non ammissione all'esame finale a conclusione del I ciclo d'Istruzione di un alunno con carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento qualora entrambe le condizioni illustrate sotto siano soddisfatte:

1. i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell'alunno in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest'ultimo ed elemento di riflessione sull'importanza dell'impegno e della responsabilità di ciascuno nel conseguire risultati positivi;
2. la scheda di valutazione dell'alunno/a presenti almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione cattolica).

CAPITOLO 3

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 64/2022)

L'Art. 2. dell'Ordinanza Ministeriale n. 64/2022 indica i dettagli sull'espletamento dell'Esame di Stato: L'Esame di Stato è costituito da **due prove scritte** e da un **colloquio interdisciplinare**.

Le prove scritte sono:

- **prova scritta relativa alle competenze di italiano;**
- **prova scritta relativa alle competenze logico - matematiche;**

Per ognuna delle due prove e per il colloquio è prevista una valutazione in decimi (senza decimali). L'art. 13 del Decreto Ministeriale 741 del 3 ottobre 2017, stabilisce i criteri di **calcolo del voto finale**:

"Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria..."

In altre parole, il **voto finale** dell'Esame di Stato del Primo Ciclo - espresso in decimi - viene calcolato sulla base della media aritmetica di DUE VOTI:

- **giudizio di ammissione** (che rappresenta il curriculum dell'alunno);
- **media di tutte le prove** (2 prove scritte e il colloquio interdisciplinare).

L'eventuale arrotondamento avviene sul voto finale:

- in **difetto** per frazioni strettamente inferiori a 5 decimi (es: 6,4 viene arrotondato a 6)
- in **eccesso** per frazioni superiori o uguali a 5 decimi (es: 6,5 viene arrotondato a 7)

L'Esame Conclusivo si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore a 6/10

Seguendo questa impostazione, l'esito finale dell'esame tiene conto sia del cammino formativo percorso dallo studente nel corso dei tre anni (con maggior enfasi sui risultati degli ultimi periodi), sia dell'assunzione integrale, e a pari peso, degli esiti delle prove di esame.

Nel caso in cui il candidato non raggiunga una votazione complessiva di almeno sei decimi, non può essere licenziato. Le famiglie degli alunni non licenziati devono essere informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di questi ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

Per gli **alunni con disabilità**, le prove scritte, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, le prove scritte, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. (articolo 9 dell'O.M. 64/2022 che riprende l'articolo 11 del DM 741/2017).

Attribuzione della lode

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice.

Le procedure di attribuzione della lode sono le seguenti¹:

- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione²
- Unanimità della Commissione

Certificazione delle competenze

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta, secondo i modelli nazionali, durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe, è sottoscritta dal Dirigente Scolastico ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

¹ Riferimento normativo: *Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8*

² Fatta salva la possibilità di candidare alla lode qualsiasi allievo che abbia conseguito la votazione finale di 10/10.

- Qualora in candidato consegua la massima votazione nell'ammissione e in tutte le prove di esame (10/10 – ammissione prove scritte e orale), considerato il merito di una simile circostanza, la proposta della lode verrà svolta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe, quindi soggetta a votazione di delibera come previsto.
- Qualora in candidato consegua il voto finale di 10/10 ma abbia uno o due 9/10 tra le prove (ammissione, prove scritte e orale), la lode verrà proposta dall'insegnante coordinatore della classe e ampiamente discussa dalla commissione; quindi, soggetta a votazione di delibera come previsto.

Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura **"Non diplomato"** nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale, rilasciato al termine dell'esame di Stato, e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CAPITOLO 4

Regole per lo svolgimento delle Prove Scritte

Il calendario delle prove - stabilito dal Dirigente Scolastico in accordo con il collegio docenti - viene per tempo comunicato alle famiglie. Per giuste e ben motivate ragioni, il collegio docenti e/o la commissione esaminatrice potranno modificare il calendario delle prove, purché sia garantito il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa (D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*).

Ai sensi della C.M. 32/2008 le prove scritte devono svolgersi in giorni diversi e la loro durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola.

L'articolazione e i contenuti delle prove scritte è stabilita dalla Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865.

Le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. (Art. 8, comma 2. OM 64/2022).

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (durata 4 ore)

La **prova scritta di italiano** (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento) accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo e/o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno in cui viene effettuata la prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati, all'interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da svolgere.

Durante lo svolgimento della prova è consentito l'utilizzo di: Dizionario di Italiano cartaceo, Dizionario sinonimi/contrari cartaceo.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (durata 3 ore)

La prova scritta relativa alle **competenze logico matematiche** deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

La traccia proposta ai candidati viene sorteggiata dalla commissione il giorno stesso della prova. Durante lo svolgimento della prova è consentito l'utilizzo di: tavole numeriche, righello, compasso, l'uso della calcolatrice (non scientifica e non connessa a Internet).

Le griglie con i criteri di valutazione delle prove scritte di esame, verranno approvate nella loro forma definitiva in sede di Riunione Preliminare, quindi comunicate alle famiglie.

CAPITOLO 5

Regole per lo svolgimento del Colloquio Interdisciplinare

“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio orale deve essere **interdisciplinare** e deve consentire una valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno evitando che si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell'intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Il coordinamento degli interventi è affidato al Coordinatore di Classe che, nei confronti del singolo allievo, garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **20 minuti**.

Al termine della discussione, prima di congedare il candidato, l'insegnante coordinatore dell'orale comunica l'esito numerico (il voto in decimi) delle prove scritte.

La griglia di valutazione del colloquio interdisciplinare terrà conto dei seguenti criteri:

- Criterio 1 - Capacità di argomentazione
- Criterio 2 - Capacità di risoluzione di problemi
- Criterio 3 - Capacità di pensiero critico e riflessivo
- Criterio 4 - Livello di padronanza delle competenze in lingua italiana
- Criterio 5 - Livello di padronanza delle competenze logico-matematiche-tecnologiche
- Criterio 6 - Livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere
- Criterio 7 - Livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

La valutazione del Colloquio interdisciplinare sarà documentata dalla griglia approvata dal Collegio dei Docenti.

CAPITOLO 6

Griglie con i criteri di valutazione

1. Griglia con i criteri di valutazione della prova scritta di italiano
2. Griglia con i criteri di valutazione della prova scritta di matematica
3. Griglia con i criteri di valutazione del colloquio interdisciplinare

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Criteri di competenza tecnica: comuni per tutte le tipologie testuali:

Ordine, correttezza sintattica e ortografica	10	L'ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura.).
	9	L'ortografia è corretta e la sintassi ben articolata.
	8	L'ortografia è sostanzialmente corretta e la sintassi articolata.
	7	L'ortografia è abbastanza corretta, la sintassi presenta qualche incertezza.
	6	L'ortografia presenta incertezze e la sintassi è semplice e con incertezze.
	5	Numerosi errori di ortografia e sintassi difficoltosa.
	4	Gravissimi e diffusi errori ortografici e sintattici.

Utilizzo di terminologia corretta e specifica	10	Lessico appropriato, efficace e ricco.
	9	Lessico appropriato ed efficace.
	8	Lessico appropriato.
	7	Lessico adeguato con ripetizioni.
	6	Lessico semplice e non sempre appropriato.
	5	Lessico povero e ripetitivo.
	4	Lessico non appropriato.

Criteri di competenza ideativa: solo per il testo narrativo-descrittivo e testo argomentativo:

Adeguatezza del contenuto: pertinenza e ricchezza	10	Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti e trattato in modo ricco.
	9	Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti e trattato in modo completo.
	8	Lo svolgimento è pertinente alla traccia e trattato in modo adeguato.
	7	Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia e trattato in modo generico.
	6	Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia ma trattato in modo superficiale.
	5	Lo svolgimento non è del tutto pertinente e trattato in modo limitato.
	4	Lo svolgimento non risponde alle indicazioni della traccia e trattato in modo estremamente limitato.

Struttura: coerenza, organicità e originalità	10	Lo svolgimento si struttura in modo chiaro, ben articolato e personale.
	9	Lo svolgimento si struttura in modo valido, le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici adeguati.
	8	Lo svolgimento è chiaro e generalmente organico nelle sue parti.

	7	Lo svolgimento è semplice ma coerente in quasi tutte le sue parti.
	6	La struttura è semplice e la coerenza del testo è limitata.
	5	Lo svolgimento non è chiaro.
	4	Lo svolgimento è privo di organizzazione.
Capacità di elaborazione personale	10	L'argomento è trattato in modo completo e personale ed evidenzia le capacità critiche dell'allievo.
	9	L'argomento è trattato in modo ricco e personale.
	8	L'argomento è trattato in modo adeguato e presenta diverse considerazioni personali.
	7	L'argomento è trattato in maniera generica, ma presenta alcune considerazioni personali.
	6	L'argomento è trattato in modo generico e le considerazioni personali sono scarse.
	5	L'argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni personali.
	4	L'argomento è trattato in modo estremamente limitato.
Criteri per la competenza di comprensione e sintesi del testo, solo per il riassunto:		
Comprensione specifica dei contenuti e dello scopo	10	Corretta comprensione delle informazioni principali, piena e sicura individuazione dello scopo.
	9	Corretta comprensione delle informazioni principali, buona individuazione dello scopo.
	8	Comprensione della maggior parte delle informazioni principali, individuazione dello scopo.
	7	Individuazione di alcune informazioni principali, parziale comprensione dello scopo.
	6	Lacunosa comprensione delle informazioni principali e incertezze nell'individuazione dello scopo.
	5	Scarsa comprensione delle informazioni principali e mancata individuazione dello scopo.
	4	Mancata comprensione delle informazioni principali e dell'individuazione dello scopo.
Rielaborazione del testo	10/9	Corretta e scorrevole rielaborazione del testo in forma obiettiva.
	8/7	Rielaborazione del testo in forma obiettiva.
	6	Rielaborazione del testo in forma obiettiva a tratti incerta.
	5/4	Testo insufficientemente rielaborato in forma obiettiva.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

a.s. 2021-2022

Quattro quesiti, uno per ciascun nucleo, sui seguenti argomenti:

1. Spazio e figure: problema su solidi composti
2. Numeri: due equazioni (una a coefficienti interi, una a coefficienti frazionari) e verifica di una delle due
3. Relazioni e funzioni: rappresentazione grafica di grandezze proporzionali
4. Dati e previsioni: probabilità (totale di eventi compatibili)

Verrà consentito l'uso della calcolatrice (non scientifica).

QUESITI	PUNTEGGIO	DESCRITTORI
1. Equazioni	1	Capacità di calcolo
	0,5	Saper applicare le regole
2. Problema geometrico	1	Disegno della figura in assonometria cavaliera
	1	Risoluzione con conoscenza delle formule e loro applicazione
3. Proporzionalità	0,5	Conoscenza delle formule della proporzionalità e loro applicazione
	0,5	Saper costruire i grafici
4. probabilità	0,5	Conoscenza della probabilità
	0,5	Capacità di calcolo
Precisione	0,5	Saper ordinare in modo preciso
totale	6	

CRITERI per l'elaborazione del giudizio del compito scritto di matematica:

- 1) Conoscenza dei contenuti
- 2) Capacità di impostazione e risoluzione
- 3) Applicazione delle tecniche
- 4) Uso del linguaggio specifico

Conoscenza dei contenuti

L'elaborato evidenzia una conoscenza dei contenuti

Ottima	10
Completa	9
Adeguate	8
Buona	7
Essenziale	6
Frammentaria	5
Imprecisa	4

Procedimento risolutivo

E un procedimento risolutivo

Appropriato e accurato	10
Ben strutturato	9
Chiaro e corretto/preciso	8
Nel complesso corretto	7
Sostanzialmente adeguato	6
Non sempre corretto	5
Incerto/approssimativo/non corretto	4

Applicazione delle tecniche

L'applicazione delle regole è

Ben eseguita/completa	10
Precisa	9
Esatta	8
Soddisfacente	7
Essenziale	6
Approssimata	5
errata/imprecisa	4

uso del linguaggio

l'uso dei linguaggi specifici risulta

Chiaro e appropriato	10
Sicuro	9
preciso	8
adeguato	7
nel complesso corretto	6
poco corretto	5
Incerto/limitato	4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE

CRITERIO	DESCRITTORE	VOTO
Padronanza della lingua italiana e capacità espositiva	Fluida ed esaustiva con linguaggio ricco e appropriato	10
	Chiara ed autonoma con linguaggio maturo	9
	Chiara ed ordinata con linguaggio appropriato	8
	Chiara con linguaggio semplice	7
	Guidata con linguaggio non sempre appropriato	6
	Difficoltosa con linguaggio non sempre appropriato	5
Competenze logico matematiche e tecnologiche	Approfondite	10
	Complete	9
	Abbastanza complete	8
	Non complete	7
	Parziali	6
	Lacunose	5
Competenze nelle lingue straniere	Approfondite	10
	Complete	9
	Abbastanza complete	8
	Non complete	7
	Parziali	6
	Lacunose	5
Capacità di argomentare e di orientarsi in un'ottica interdisciplinare	Molto sicura	10
	Sicura	9
	Buona con qualche incertezza	8
	Incerta	7
	Bisognosa di guida	6
	Mancante	5
Capacità di pensiero critico e riflessivo	Molto sicura	10
	Sicura	9
	Buona con qualche incertezza	8
	Incerta	7
	Bisognosa di guida	6
	Mancante	5
Capacità di risoluzione di problemi	Molto sicura	10
	Sicura	9
	Buona con qualche incertezza	8
	Incerta	7
	Bisognosa di guida	6
	Mancante	5
Competenze di Educazione civica	Approfondite	10
	Complete	9
	Abbastanza complete	8
	Non complete	7
	Parziali	6
	Lacunose	5
VOTO DEL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE (media dei vari punteggi senza arrotondamenti)		